

TRIBUNALE DI LECCE

Terza Sezione Civile

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente
dott. Sergio Memmo - Giudice est
dott. Antonio Barbetta - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n.7/2022 R.G.P.U., promosso, da [REDACTED] snc di [REDACTED] (CF [REDACTED]) con sede in Lecce, alla via Trinchese 10 B, in persona dei suoi amministratori [REDACTED] [REDACTED] in forza di determinazione del 9.9.2024, giusta verbale per Notar [REDACTED] [REDACTED] (rep n. 4930 Racc n. 4004) anche a norma dell' art 120 bis CCII, elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell' avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso, ai fini dell'omologa del concordato semplificato per cessione dei beni, depositato unitamente al piano di liquidazione e ai documenti richiesti ex art. 39 CCII;

1. Con ricorso depositato l'16.9.2024, l'istate presentava domanda di concordato semplificato con cessione di beni. La domanda è stata presentata all'esito dell'infruttuosa procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 17 e ss. d.lgs n.14/2019, a seguito della presentazione della relazione finale dell'esperto, redatta il 16 luglio 2024, con la quale provvedeva a dare comunicazione al debitore, al Giudice del procedimento relativo alle misure protettive e cautelari ed al Segretario Generale della Camera di Commercio la conclusione delle trattative, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del richiamato d.lgs.

1.2 Con decreto del 25/09/2024 il Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 25 sexies, comma 3° CCII, acquisiva il parere dell'esperto dott. ssa [REDACTED] in ordine ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Il Tribunale fissava, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti per l'omologa, nominando l'ausiliario ex art. 68 c.p.c. e, nei termini assegnati, l'esperto depositava il parere ex art. 25 sexies, comma 3, d.lgs n.14/2019 mentre l'ausiliario il parere di cui al successivo quarto comma della medesima disposizione.

1.3. All'udienza del 14.1.2025, all'esito della discussione nel contraddittorio delle parti, la società insisteva per l'omologa, i creditori si riportavano ai relativi scritti. Il Tribunale, preso atto del parere positivo rilasciato dalla Procura della Repubblica e delle attestazioni positive dell'esperto e dell'ausiliario in ordine al piano che prevedeva la continuità indiretta dell'attività d'impresa, nonché sulla sua fattibilità, si riservava la decisione.

2. Sussistono la qualifica di imprenditore in capo alla società proponente, il presupposto oggettivo dello stato di crisi, intesa come "insolvenza difficilmente reversibile", la competenza territoriale del Tribunale di Lecce nonché la coerenza della proposta rispetto alla causa (funzione economica) del concordato. Risulta verificata l'integrità del contraddittorio, come anche la tempestività della domanda, presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione da parte dell'esperto della propria relazione finale, avvenuta il 16.7.2024.



In particolare, in vista dell'udienza fissata per l'omologazione, è stata comunicazione a tutti i creditori della proposta di concordato, del parere dell'ausiliario Avv. Marco Mazzotta, della relazione finale e del parere dell'esperto dott.ssa [REDACTED] del provvedimento 09/10/2024 nonché del provvedimento 13/11/2024 di differimento della prima udienza al 14/1/2025 (cfr. pec allegate alla memoria avv. [REDACTED] 2/12/24).

Non sono pervenute formali opposizioni nel termine e con le forme previste dall' art 25 sexies comma IV CClI, ma solo una comunicazione di dissenso da parte di [REDACTED] indirizzata all'esperto, all'ausiliario, al difensore della proponente e, per conoscenza, ad [REDACTED] di cui si dirà infra.

Sono presenti le condizioni di ammissibilità della domanda poiché l'anzidetto esperto, nella richiamata relazione, redatta in sede di composizione negoziale della crisi, ha rappresentato che *"Gli incontri e le relative trattative, per come in dettaglio sopra riportate, si sono svolte con piena collaborazione di tutte le parti intervenute (in maniera leale e sollecita), consentendo ai creditori una partecipazione informata ed attiva e, pertanto, può ritenersi che siano state rispettate le prescrizioni riguardo "correttezza e buona fede"* e che, in esito alle trattative, non sono praticabili le ulteriori soluzioni previste dall'art. 23, comma 1 e 2, lett. b, CClI a causa del parere negativo espresso dall'[REDACTED] nonché da altri creditori (principalmente dipendenti) e del mancato riscontro da parte della maggior parte dei creditori chirografari (cfr. rel. esperto). In conclusione, l'esperto ha sostenuto che residuava la possibilità di proporre – su impulso dell'imprenditore – domanda di accesso al concordato semplificato, quale strumento eventuale per la composizione della crisi.

3. Il piano di liquidazione proposto dai ricorrenti prevede: a) la cessione del compendio aziendale intestato alla società comprensivo anche dei beni immobili siti in Lecce alla via Salvatore Trinchese 4,6 (piano terra e piano terzo) ; b) la liquidazione degli assets immobiliari di proprietà dei soci illimitatamente responsabili siti in Lecce alla via Salvatore Trinchese 4,6 (piano primo e piano secondo); c) la liquidazione degli assets immobiliari della società siti in Lecce alla via Alfieri angolo via Bolzano; d) l'apporto di finanza esterna. In particolare a proposta di concordato semplificato prevede la cessione dei beni di proprietà della [REDACTED] S.n.c. e quelle dei soci [REDACTED] ed [REDACTED] a seguito delle seguenti proposte:

A) La società [REDACTED] srl (P.IVA [REDACTED] con atto del 10/09/2024 ha presentato proposta irrevocabile di acquisto del compendio aziendale composto da beni immobili, attrezzature e merce con sede in Lecce alla Via Salvatore Trinchese 4-6 intestato a [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] e [REDACTED] e delle porzioni immobiliari ubicate in Lecce alla Via Salvatore Trinchese 4-6 intestate a [REDACTED] e [REDACTED] il prezzo offerto è pari a complessivi € 1.050.000,00 di cui: € 530.000,00 per il compendio aziendale comprensivo delle porzioni immobiliari strumentali della [REDACTED] S.n.c. e della stigliatura ed € 520.000,00 con riferimento alla proprietà e alle attività ricadenti nella proprietà personale dei fratelli [REDACTED] La [REDACTED] srl inoltre con la predetta proposta si è impegnata e si è obbligata a porre a disposizione della [REDACTED] S.n.c., la somma di Euro 250.000,00 a titolo di finanza esterna a fondo perduto con l'impegno a versarla al momento del passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato semplificato. Ha versato un deposito cauzionale di € 250.000,00 in titoli custoditi dall'ausiliario;

B) La società [REDACTED] s.r.l. (P.IVA [REDACTED] in data 19/12/2023 ha presentato una proposta condizionata all'esito positivo del percorso di composizione negoziata per la risoluzione della crisi d'impresa ex art. 12 e ss D. Lgs 12/01/2019 n 14 (CCA) o all'eventuale decreto di omologazione del concordato semplificato di cui all' art. 25 sexies in particolare ha offerto la complessiva somma di € 400.000,00 per l'acquisto del compendio immobiliare di proprietà della [REDACTED] S.n.c., sito in Lecce Viale Alfieri e



Via Bolzano. Il prezzo di acquisto pari ad € 400.000,00 da versarsi alla stipula dell'atto pubblico di compravendita da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della condizione sospensiva dell'omologa. La società offerente ha depositato in garanzia la somma di € 40.000,00 che è stata acquisita dall'ausiliario.

C) In data 15-18/10/2024 la società [redacted] s.r.l. (p. IVA [redacted]) ha presentato non in proprio, ma per persona o società da nominare, proposta irrevocabile di acquisto per l'intero fabbricato sito in Lecce alla Via Salvatore Trinchese n. 4-6 e quindi, sia la porzione di proprietà della Ditta [redacted] S.n.c. sia delle porzioni di proprietà dei fratelli [redacted] e [redacted] tutti strumentali all'esercizio dell'attività di impresa il prezzo offerto per l'acquisto del suddetto complesso aziendale della Ditta [redacted] S.n.c. e degli immobili di proprietà dei fratelli [redacted] sopra indicati è pari a complessivi Euro 1.050.000,00 di cui € 105000 offerti a titolo di deposito cauzionale. La società ha offerto a titolo di finanzia esterna a fondo perduto la somma di Euro 350.000,00 da versare al momento del rogito notarile.

Nel piano di liquidazione è prevista la destinazione della finanzia esterna ai seguenti fini: € 60.000,00 ad integrazione del prezzo offerto da [redacted] srl (€ 400.000,00) per l'acquisto degli immobili di proprietà della società siti in Lecce alla via Alfieri angolo via Bolzano, al fine di rendere lo stesso congruo rispetto alla valutazione operata dall'ing. [redacted] € 452.000,00; la differenza per il pagamento in quota parte di tutti i creditori sociali e personali dei soci rimasti insoddisfatti dalla distribuzione del prezzo di realizzo dell'azienda e degli immobili, al fine di assicurare a ciascuno di essi un'utilità rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

In particolare il piano prevede su un totale di crediti pari ad € 4.290.815,95 il pagamento di complessivi € 1.700.000 con il provento della liquidazione dei beni e della finanzia esterna, nel seguente modo:

- il pagamento integrale dei creditori in prededuzione;
- il pagamento integrale dei creditori ipotecari;
- il pagamento integrale dei lavoratori dipendenti ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
- il pagamento integrale dei creditori in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
- il pagamento parziale del credito in privilegio dell'INPS ex art. 2753 c.c. in misura non superiore al 24,748 %;
- il pagamento in quota parte non superiore al 10,695%, a mezzo finanzia esterna, di tutti i creditori sociali e personali dei soci rimasti insoddisfatti.

Le percentuali rappresentate sono indicative della percentuale di soddisfacimento programmata alla presente data ma potrebbero subire oscillazioni in peius per il calcolo degli accessori. I tempi sono collegati all' esperimento della procedura di liquidazione del patrimonio che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile a mezzo di procedura competitiva ai sensi dell'art 25 septies CCII.

4. Sul rispetto delle legittime cause di prelazione si è espresso favorevolmente l'ausiliario, il cui parere il Tribunale condivide.

Con riferimento ai rilievi manifestati da [redacted] e non oggetto di una formale opposizione, è bene rilevare che in sede di procedura di concordato semplificato, al fine della sua omologazione, non sono imposti limiti percentuali di assegnazione somme in favore dei crediti erariali e contributivi, bensì il confronto tra la



ipotesi di realizzo conseguente all'apertura della procedura liquidazione giudiziale e quella derivante dall'omologazione della procedura di concordato semplificato.

L'imprenditore è tenuto ad offrire ai creditori, nel rispetto della par condicio, un trattamento non inferiore rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale e comunque una utilità per ciascuno.

La regola indicata dall' [REDACTED] che chiede il pagamento integrale (100%) dei crediti in privilegio n.1 dell'art. 2778 c.c., la soddisfazione in misura almeno pari al 40% dei crediti in privilegio n.8 dell'art. 2778 c.c. e del 20% degli accessori in privilegio n.8 comma 1 dell'art. 2778 c.c., limitatamente al 50% del loro ammontare, non ha alcun riscontro nel dettato normativo.

Nello specifico il trattamento riservato nella proposta all' [REDACTED] è sicuramente più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto nel piano è previsto un soddisfacimento parziale con somme provenienti dalla liquidazione e in parte dalla finanza esterna.

In ultimo con riferimento all' entità del credito vantato da [REDACTED] le differenze appaiono marginali ed essenzialmente determinate di fatto che l'ausiliario ha tenuto conto del dato risultante presso l' [REDACTED] delle [REDACTED] a seguito della trasmissione del ruolo da parte di [REDACTED]

5. Sulla fattibilità del piano di liquidazione. Il Tribunale ritiene che l'obiettivo soddisfacente prospettato dal proponente sia realizzabile mediante le vendite programmate sulla base delle stime effettuate e delle offerte pervenute. Le offerte di acquisto risultano da proposte irrevocabili cauzionate e i titoli sono stati consegnati in deposito all'ausiliario della procedura. L'impegno al versamento di finanza esterna - allo stato quantificabile secondo l'offerta migliore in € 350.000 in tempi rapidi (alla stipula del rogito di vendita di una parte degli immobili - garantisce un *surplus* ulteriore che sarà proficuamente messo a disposizione dei creditori. Gli assets immobiliari sono collocati in posizioni appetibili sotto il profilo commerciale per cui si confida nel fatto che la vendita competitiva dei suddetti beni possa destare l'interesse anche di altri potenziali interessati e dunque consenta di realizzare le risorse necessarie per realizzare il programma liquidatorio in tempi brevi.

6. In ultimo la proposta a non arreca pregiudizio ad alcuno ai creditori rispetto all'evenienza della liquidazione giudiziale ed assicura a ciascuno di costoro un'utilità. Sul punto, il Tribunale condivide la convenienza del piano concordatario proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto la valutazione di convenienza dell'istanza appare evidente e non necessita di particolari approfondimenti, alla luce delle prospettazioni che sono state offerte dall'esperto prima e dall'ausiliario successivamente. In effetti, l'apporto di finanza esterna, condizionato all'omologa del concordato semplificato, rappresenta la totalità delle risorse destinate al pagamento dei creditori con privilegio diversi dall' [REDACTED] e dei creditori chirografari, risorse che verrebbero meno con l'apertura della liquidazione giudiziale.

Per tali motivi è indiscutibile la convenienza per ciascun creditore dello scenario concordatario in luogo dell'alternativa liquidatoria.

Alla luce di quanto detto, ritiene il Tribunale che, sussistendo tutte le condizioni di legge, il proposto concordato semplificato vada omologato.

7. Sotto il profilo esecutivo, si rende necessaria la nomina del liquidatore giudiziale per provvedere alla cessione dei beni nei termini indicati nella proposta nonché per acquisire alla procedura la disponibilità messe a disposizione dai terzi a titolo di finanza esterna.

A tale proposito, nulla osta che le funzioni di liquidatore giudiziale siano affidate all' avv. Marco Mazzotta,



già nominato ausiliario.

In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà:

- 1) a prendere in consegna i beni della società;
- 2) a prendere in consegna le somme oggetto del deposito cauzionale;
- 3) a consolidare lo stato passivo della società;
- 4) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, o la decisione di agire o resistere in giudizio), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività;
- 5) a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario o postale, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari nella misura di euro 20.000,00.

Il Liquidatore ex art. 114, comma 5, d.lgs. 14/2019 provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori per le loro eventuali osservazioni scritte.

Andrà quindi disposta, la nomina di Comitato dei Creditori nel numero di tre membri.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il Liquidatore, al termine delle operazioni di liquidazione e di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dalle relative disposizioni.

Infine, ai sensi dell'art. 25 sexies, comma 8, d.lgs n.14/2019, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

P.Q.M.

visto l'art. 25 sexies, comma 6, d.lgs. n.14/2019;

omologa il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposto ai creditori dalla da F.lli [redacted] snc di [redacted] & C. [redacted] CF [redacted] con sede in Lecce, alla via Trinchese 10 B, in persona dei suoi amministratori [redacted] e [redacted] nonché da questi ultimi personalmente;

nomina Liquidatore Giudiziale l'avv. Marco Mazzotta già nominato Ausiliario, con previsione di emolumento per come indicato nella proposta di omologa;

dispone che il Liquidatore provveda, entro cinque giorni dalla nomina, a richiedere ai creditori la loro disponibilità a far parte del Comitato dei creditori, al quale si applicano gli artt. 138 e 140 d.lgs n.10/2019, in quanto compatibili, e sottoponga l'elenco di quelli assenzienti al GD, proponendo motivatamente i nominativi;

dispone che il liquidatore si attenga alle disposizioni di cui in motivazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, degli art. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 e dell'art. 358 d.lgs n.14/2019, oltre alle disposizioni di cui agli artt. 35, comma 4-bis, e 35, comma 1, del d.lgs. n.159/2011.



Dispone che la cancelleria pubblichi il presente provvedimento ex art. 45 d.lgs. n.14/2019 e proceda alla comunicazione alle parti che nei 30 gg successivi possono proporre opposizione.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 6.2.2024

Il Giudice delegato

dott. Sergio Memmo

Il Presidente

dr.ssa Anna Rita Pasca





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di LECCE
III sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Gabriella Perrone	Presidente f.f
dott. Italo Mirko De Pasquale	Giudice
dott.ssa Annafrancesca Capone	Giudice

vista la istanza di correzione di errore materiale depositata in data 11.02.2025 dal curatore della Liquidazione Giudiziale n. 7 / 2024 [REDACTED], con la quale si chiede di correggere il decreto del Tribunale di Lecce, comunicato dalla cancelleria in data 10/02/2025, con cui è stato omologato il Concordato Semplificato [REDACTED], nella parte in cui reca la data errata del 06/02/2024 anziché quella corretta del 06.02.2025; ritenuto che si tratti di un mero errore materiale immediatamente percepibile come tale e per correggere il quale non è necessario incidere sul percorso logico-giuridico che ha compiuto il Tribunale;

p.t.m.

dispone che il decreto del Tribunale di Lecce, comunicato dalla cancelleria in data 10/02/2025, con cui è stato omologato il Concordato Semplificato [REDACTED] e [REDACTED], con sede in Lecce, Via Trinchese, 10/B, codice fiscale [REDACTED] / partita iva [REDACTED], con contestuale nomina dell'avv. Marco Paolo Mazzotta quale Liquidatore Giudiziale ai sensi degli artt. 25 septies c. 1 CCII e 114 c. 1-2 CCII, sia corretto nel senso che a pag. 6 dopo "Dispone che la cancelleria pubblichi il presente provvedimento ex art. 45 d.lgs. n.14/2019 e proceda alla comunicazione alle parti che nei 30 gg successivi possono proporre opposizione" al rigo n. 3 occorre sostituire: "Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 6.2.2024" con: "Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 6.2.2025"

Dispone che del provvedimento *de quo* sia fatta annotazione sull'originale del decreto anzidetto.

Lecce, li 04/04/2025

La Presidente f.f.
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone

